



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC
Allegati n. 1

Ai Sindaci ed ai Segretari
dei Comuni della Regione

Ai Presidenti ed ai Segretari
delle Unités des Communes
valdôtaines

Al Presidente del B.I.M.

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

Al Presidente dell' Agenzia regionale
dei segretari degli enti locali

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Réf. n° - Prot. n. 12444/del
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 19/6/15

Oggetto: Invio nota del Presidente della Regione recante ad oggetto " Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10, recante *Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)*".

Con la presente si trasmette, esclusivamente via posta elettronica certificata (PEC), la nota in oggetto prot. n. 12419/del in data 19 giugno 2015, a firma del Presidente della Regione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
(Tiziana VALLET)

-Documento firmato digitalmente-

PV/

.....
Département des collectivités locales, secrétariat du Gouvernement régional et des fonctions préfectorales

Collectivités locales

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura

Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

FUNZIONARIO REFERENTE:
PATRIZIA VUILLERMIN (0165 274907)

PEI: entilocali@regione.vda.it
PEC: eell_prefettura_vvff_protiv@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Allegati n. 1

Ai Sindaci ed ai Segretari
dei Comuni della Regione

Ai Presidenti ed ai Segretari
delle Unités des Communes
valdôtaines

Al Presidente del B.I.M.

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

Al Presidente dell'Agenzia regionale
dei segretari degli enti locali

Réf. n° - Prot. n.

V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

12413/002
18/6/2015.

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Oggetto: Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10, recante *Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)*.

Il 13 maggio 2015, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, è entrata in vigore la legge regionale 8 maggio 2015, n. 10, di cui all'oggetto, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 19 del 12 maggio 2015.

Tale legge integra il processo di riforma avviato con la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*), che, com'è noto, ha disciplinato le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni dei servizi stessi, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale.

Département des collectivités locales, secrétariat du Gouvernement régionale et des fonctions préfectorales
Collectivités locales

Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura
Enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

PE entilocal@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvf_protch@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



Nelle more di un più organico intervento di riordino della legislazione regionale in materia di ordinamento degli enti locali (come previsto dall'articolo 25, comma 1, della l.r. 6/2014), si è reso necessario intervenire normativamente per garantire il servizio di segreteria in tutti gli enti locali, singoli o associati.

Le nuove disposizioni, riguardanti in particolare condizioni, tempi e modalità per il conferimento dei nuovi incarichi di segretario degli enti locali, sono meglio illustrate nell'allegata nota esplicativa, predisposta dagli uffici della Struttura enti locali, che contiene una disamina dei singoli articoli della nuova legge regionale in oggetto.

Si auspica che il processo utile per la nomina dei nuovi segretari possa svolgersi il più celermente possibile, tenuto conto, tuttavia, che alla data attuale persiste, seppure in via di definizione, il problema della mancata individuazione di alcuni ambiti territoriali ottimali delle convenzioni.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
(Augusto ROLLANDIN)

PV/



Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10, recante *Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).*

NOTA ESPLICATIVA A CURA DELLA STRUTTURA ENTI LOCALI

Cessazione anticipata degli incarichi di segretario degli enti locali

L'**articolo 1** prevede, al fine di garantire pari condizioni di scelta agli amministratori di tutti gli enti locali e delle loro nuove forme associative, che tutti gli incarichi di segretario, quale che sia la durata originariamente prevista, cessino automaticamente dalla data delle elezioni generali comunali nell'anno 2015, ossia dal 10 maggio 2015, e che i segretari già incaricati continuino ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina del nuovo segretario dell'ente locale o della sua forma associativa.

Posto che la norma riguarda tutti gli enti locali, la cessazione dell'incarico da segretario interessa anche i Comuni di Arnad, Ayas, Courmayeur, Gaby, Issime e Valsavarenche, che non sono stati interessati dalle ultime elezioni comunali generali.

Conferimento e revoca degli incarichi di segretario degli enti locali

L'**articolo 2** detta disposizioni relativamente ai tempi e alle modalità di conferimento degli incarichi di segretario degli enti locali e delle loro nuove forme associative, nonché alle modalità di revoca degli stessi incarichi, tenendo conto delle nuove disposizioni in materia di esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali (l.r. 6/2014) e di sistema elettorale comunale (legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1).

Ai sensi del comma 1, la procedura per il conferimento dei nuovi incarichi di segretario degli enti locali ha inizio dalla data dell'elezione dell'ultimo Sindaco dei Comuni interessati dalle elezioni generali comunali del 10 maggio 2015, ossia entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, come previsto dall'articolo 25bis, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*).

Dal suddetto termine iniziale la legge prevede che decorreranno i seguenti termini:

- a) entro i primi 10 giorni successivi gli iscritti all'Albo regionale dei segretari potranno manifestare la propria disponibilità ad essere incaricati presso non più di tre sedi di segreteria;
- b) a partire dal 20° giorno e non oltre il 90° giorno potranno essere conferiti gli incarichi di segretario da parte dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 nell'ordine stabilito dal comma 1, ovvero:
 - dai Sindaci dei Comuni che assumeranno la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali mediante convenzione tra Comuni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014 (cd. Comuni capofila);



- dal Sindaco del Comune di Aosta;
 - dai Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines;
- tenuo conto delle disponibilità manifestate nei termini di cui alla lettera a), fermo restando il carattere fiduciario dell'incarico di segretario.

La procedura di conferimento degli incarichi, il cui avvio è di fatto subordinato alla completa definizione degli ambiti territoriali ottimali delle convenzioni tra Comuni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, è regolamentata dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta (di seguito denominata Agenzia) nel rispetto, in ogni caso, del criterio di priorità di scelta stabilito dal legislatore regionale.

Il comma 4 stabilisce che, successivamente all'entrata in vigore della legge, gli incarichi di segretario di ente locale conferibili ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*), non possono superare il 15 per cento dei posti di segretario disponibili e detta il criterio per la determinazione, da parte dell'Agenzia, del numero massimo degli incarichi conferibili a tali soggetti.

È di tutta evidenza che, anche in tal caso, affinché l'Agenzia possa determinare il suddetto numero massimo è necessario conoscere l'assetto definitivo degli ambiti territoriali ottimali individuati dai Comuni per l'esercizio, mediante convenzioni tra gli stessi, delle funzioni e dei servizi comunali inerenti gli ambiti di attività indicati all'articolo 19 della l.r. 6/2014.

Tale limite massimo viene, infatti, stabilito calcolando il 15 per cento sul numero dei posti di segretario disponibili, ottenuto sommando al numero di posti di segretario presso le convenzioni tra Comuni ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/2014 (calcolato prendendo a riferimento il numero massimo dei segretari incaricabili per ciascuna convenzione ai sensi del comma 5) il numero di posti di segretario presso le Unités des Communes valdôtaines; al numero che ne deriva (che non può essere soggetto ad arrotondamento, trattandosi di un numero massimo e non essendo tale possibilità contemplata dalla legge) viene sommato, per determinare il limite massimo, il numero dei soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 che, alla data del 13 maggio 2015, risultano essere temporaneamente incaricati presso altri enti del Comparto Unico regionale.

Il suddetto numero massimo di incarichi non trova applicazione per il Comune di Aosta in forza della previsione contenuta all'ultimo periodo del comma 2, secondo cui, ai fini del contenimento della spesa pubblica, il *"limite del 15 per cento non si applica nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti se l'incarico è conferito ad un dipendente del medesimo Comune appartenente alla qualifica unica dirigenziale"*.

Il comma 5 dispone che nelle convenzioni tra Comuni ai sensi dell'art. 19 della l.r. 6/2014 possono essere incaricati due segretari, nei seguenti casi:

- a) convenzioni da 4 a 6 Comuni, aventi ciascuno una popolazione inferiore o uguale a 1.000 abitanti;
- b) convenzioni da 3 a 6 Comuni, aventi popolazione complessiva da 1.001 a 3.000 abitanti;



c) convenzioni da 3 a 4 Comuni, aventi popolazione complessiva superiore a 3.000 abitanti.

Come espressamente stabilito le diverse fattispecie individuate alle lettere a), b), e c) sono applicabili in ordine di priorità prendendo a riferimento:

- nel caso a), la singola popolazione di ciascun Comune facente parte della convenzione, in quanto una convenzione rientra nella fattispecie di cui alla lettera a) se tutti i Comuni hanno singolarmente una popolazione inferiore o uguale a 1.000 abitanti, indipendentemente dalla popolazione complessiva di tutti i Comuni;
- nei casi b) e c), qualora anche un solo Comune facente parte della convenzione abbia una popolazione superiore a 1.000 abitanti, la popolazione complessiva di tutti i Comuni facenti parte della convenzione, sulla base della quale la convenzione rientrerà:
 - nella fattispecie b) se la popolazione complessiva risulta essere tra 1.001 e 3.000 abitanti;
 - nella fattispecie c) se la popolazione complessiva risulta essere superiore a 3.000 abitanti.

Riguardo alla possibilità di nominare due segretari in una stessa convenzione tra Comuni, i commi 6 e 7 stabiliscono che quando il numero dei segretari sia pari a due, almeno uno degli incarichi debba essere conferito a soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, e demandano agli stessi Comuni l'adozione di appositi regolamenti per disciplinare la ripartizione delle competenze tra i due segretari, prevedendo anche criteri e modalità per l'attribuzione a uno di essi di funzioni di coordinamento. Nel rispetto dei limiti di importo stabiliti dal contratto collettivo regionale di lavoro, la retribuzione di posizione spettante ai segretari dei Comuni convenzionati sarà determinata secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (*Ordinamento dei segretari degli enti locali della valle d'Aosta*), anche avuto riguardo all'attribuzione delle predette funzioni di coordinamento.

Utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità

L'articolo 3 prevede, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 45, comma 1bis, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), volto a favorire la mobilità presso tutti gli enti del comparto unico regionale e le società partecipate e controllate, che i segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, eventualmente collocati in disponibilità ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 46/1998, siano prioritariamente utilizzati dall'Amministrazione regionale, dagli altri enti del comparto unico regionale, dai loro enti strumentali, anche economici, e dalle società a partecipazione pubblica regionale e locale.

Modificazioni alla l.r. 6/2014

L'articolo 4 modifica l'articolo 19 della l.r. 6/2014 prevedendo che, nel caso in cui uno o più Comuni non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale della convenzione la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provveda, con propria deliberazione e previa diffida ad adempiere, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale.



Disposizioni finali e dichiarazione d'urgenza

L'articolo 5 reca le disposizioni finali, rinviando, in particolare, alla generale applicazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia, di cui alla l.r. 46/1998 e al r.r. 4/1998, per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente proposta di legge.

Si sottolinea, in particolare, che ai sensi del comma 3, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per esami per l'accesso all'Albo regionale dei segretari, che dovranno essere avviate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge in oggetto, il numero degli incarichi conferibili ai soggetti iscritti al predetto Albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998, resta determinato nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 4, della legge in oggetto.

L'articolo 6, infine, reca la dichiarazione d'urgenza.